



SENT. 173/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Rita	LORETO	Presidente
Domenico	GUZZI	Consigliere relatore
Roberto	RIZZI	Consigliere
Luisa	de PETRIS	Consigliere
Ilaria Annamaria	CHESTA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **60590** del registro di segreteria, proposto da:

A) Marco Lozzi, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Vagnozzi, pec danielevagnozzi@ordineavvocatiroma.org, e Andrea Accardo, pec andreaaccardo@ordineavvocatiroma.org, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Vagnozzi, in Roma, Via Giunio Bazzoni n. 3,

appellante principale

contro

- **Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio**, in persona del Procuratore regionale *pro-tempore*,
- **Procura generale della Corte dei conti di Roma**, in persona del

Procuratore pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Via

Baiamonti n. 25;

e, nei confronti di

- **Comune di Bellegra**, in persona del Sindaco in carica, nel domicilio eletto con la notifica della sentenza presso l'Avv. Giovanni Porretta, in Roma, Via Cola di Rienzo n. 212 (pec: giovanniporretta@ordineavvocatiroma.org);

- **Aldo Mura**, rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'Avv. Nicola Palombi (pec: nicolapalombi@ordineavvocatiroma.org);

- **Andrea Lorenzoni**, rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'Avv. Corrado Morrone (pec: corrado-morrone@ordineavvocatiroma.org);

- **Gianpaolo Miglietta**, rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'Avv. Vincenzo Albertone, (pec: albertone.vincenzo@ordavvle.legalmail.it) e domiciliato presso l'Avv. Paola Peccarisi (pec: paolaluigina.peccarisi@pecavvocatitivoli.it);

- **Rosa Tucci**, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dagli Avvocati Beniamino Caravita di Toritto e Marcello Collevicchio (pec: marcellocollevicchio@ordineavvocatiroma.it ; cda@legalmail.it),

B) **Andrea Lorenzoni**, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Morrone, pec: corrado-morrone@ordineavvocatiroma.org, presso il cui studio in Roma, Viale XXI Aprile n. 11 ha eletto domicilio,

appellante incidentale

C) **Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio**, in

	SENT. 173/2024	3	
	persona del Procuratore regionale <i>pro-tempore</i> ,		
		<i>appellante incidentale</i>	
	avverso		
	la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, n. 536/2022,		
	pubblicata il 27 luglio 2022.		
	Visti gli atti del giudizio.		
	Nella pubblica udienza del 23 maggio 2024, con l'assistenza del segretario,		
	dott. Giovanni Luca Triolo, udito il relatore, cons. Domenico Guzzi, l'avv.		
	Daniele Vagnozzi, l'avv. Corrado Morrone, il Vice Procuratore generale,		
	dott.ssa Chiara Vetro.		
	FATTO		
	Con la gravata sentenza la Sezione giurisdizionale per il Lazio ha dichiarato		
	inammissibile l'atto di citazione proposto nei confronti del sig. Mura Aldo,		
	respinto la domanda risarcitoria formulata a carico dei convenuti Miglietta		
	Gianpaolo e Tucci Rosa, mentre l'ha parzialmente accolta nei confronti dei		
	convenuti Lozzi Marco e Lorenzoni Andrea, condannandoli rispettivamente a		
	pagare in favore del Comune di Bellegra gli importi di € 56.949,02 ed €		
	36.240,28, comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre interessi.		
	La vicenda aveva tratto origine dall'esposto del 3 aprile 2019 a firma del		
	sig.OMISSIS, sindaco pro tempore del Comune di Bellegra, con cui venivano		
	denunciati presunti fatti illeciti commessi durante i lavori di ristrutturazione,		
	adeguamento statico e riqualificazione funzionale della scuola media San		
	Francesco di Assisi di Bellegra aggiudicati alla ditta SU.PA. s.r.l.		
	All'esito dell'istruttoria contabile, la Procura regionale esponeva di aver		
	accertato che i suddetti lavori avrebbero dovuto essere eseguiti nel termine		

perentorio di 410 giorni dalla consegna, avvenuta il 14.12.2010, ma né in quella data né in altra successiva l'intervento era giunto a completa esecuzione.

Si appurava che nel corso dell'appalto l'attività esecutiva aveva subito diverse sospensioni, la prima, disposta il 28 gennaio 2011, era stata motivata dalle avverse condizioni meteorologiche; la seconda, ordinata il 30 gennaio 2012, era stata giustificata con la necessità di approvare una perizia di variante in conseguenza di circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto, che rendevano pertanto necessarie alcune opere strutturali.

Ciò nonostante, il Comune di Bellegra procedeva al pagamento di tre S.A.L. (stato di avanzamento lavori) predisposti dal direttore dei lavori Lozzi nel periodo compreso tra il 2012 e il 2013, segnatamente per gli importi di € 73.313,00, € 111.389,30 ed € 60.267,90.

Nel corso 2015, a causa del protrarsi della seconda sospensione ordinata nel gennaio 2012, il Comune si adoperava per la risoluzione consensuale del contratto di appalto con la ditta SU.PA. s.r.l., dopo che la stessa, esponendo un credito residuo di € 261.468,37, lo aveva nel frattempo diffidato affinché fosse disposta la ripresa dei lavori.

Seguiva a quel punto la determinazione dirigenziale n. 29 del 3 marzo 2015, a firma del responsabile dell'Ufficio tecnico comunale Andrea Lorenzoni, con la quale si certificava la risoluzione del contratto di appalto e si approvava la contabilità finale dell'opera, da cui emergeva un debito del Comune di € 186.316,84, oltre IVA al 10% per un totale di € 204.948,52; la ditta SU.PA. s.r.l., dal canto suo emetteva la fattura n. 7 del 30.03.2015 per pari importo,

che però veniva pagata solo in parte mediante l'emissione di due mandati, rispettivamente di € 50.000,00 e di € 30.000,00.

A seguito della dichiarazione dello stato di dissesto finanziario del Comune di Bellegra e della richiesta di ammissione al passivo della ditta SU.PA. s.r.l. per il credito residuo, l'Organo straordinario di liquidazione chiedeva agli uffici comunali di acquisire elementi documentali idonei a dare contezza dello stato dei lavori fino a quel momento eseguiti.

Tale richiesta non veniva evasa per l'assenza della documentazione contabile dalla quale risultasse in maniera attendibile la consistenza delle opere realizzate dall'indicato appaltatore; pertanto, si stabiliva di affidare a un tecnico esterno, l'arch. OMISSIS, l'incarico di redigere una perizia al riguardo.

All'esito emergeva che:

- allo stato finale dell'intervento, la somma delle lavorazioni effettivamente realizzate risultava pari ad euro 106.577,89 e non a € 420.189,75, come certificato nella relazione sul conto finale a firma del RUP Andrea Lorenzoni;
- la rimanente somma contabilizzata dai Responsabili del procedimento che si erano susseguiti nell'incarico era riferibile a lavorazioni mai eseguite.

Tale stato di cose veniva sostanzialmente avallato dalla perizia tecnica richiesta dalla Procura regionale alla Direzione dei Lavori e del Demanio presso il Ministero della Difesa.

Di qui il danno contestato a titolo di colpa grave agli amministratori e funzionari del Comune di Bellegra per il complessivo importo di euro 188.261,17, IVA esclusa, corrispondente alle somme pagate dal Comune per lavori non realizzati.

Il giudizio dinanzi alla Sezione giurisdizionale per il Lazio si concludeva, come detto, con il riconoscimento della responsabilità del Lorenzoni e del Lozzi e con il parziale accoglimento della domanda nei termini sopra precisati. Entrambi i soccombenti hanno proposto appello.

Il sig. Lozzi, sulla base dei seguenti motivi:

- *Error in iudicando. Sul rigetto delle eccezioni pregiudiziali di inammissibilità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto e dei criteri di ripartizione del danno: violazione dell'art. 86, comma 2, lett. c/ del codice di giustizia contabile; errore e difetto della motivazione. Omessa pronuncia.* Secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe sostanzialmente omissso di valutare l'eccezione di inammissibilità, puntualmente sollevata per genericità e indeterminatezza dell'atto di citazione in ordine agli addebiti di responsabilità propri di ciascuno convenuto e ai criteri di ripartizione del danno. La Procura regionale avrebbe trattato allo stesso modo posizioni del tutto differenti, come avvenuto per l'addebito di danno relativo allo stato finale dei lavori, ricondotto dal requirente in parte al Lozzi e in parte al Lorenzoni. Il primo giudice avrebbe risolto la questione con argomentazioni di mero stile, che ad avviso dell'appellante sarebbero del tutto insufficienti a dare contezza delle ragioni poste a base del *decisum*.

- *Error in iudicando. Sul rigetto dell'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria: violazione, falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, della legge n. 20/94 e successive modifiche e integrazioni. Errore, illogicità e contraddittorietà della motivazione.* Considerate le date di pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, tutte comprese tra il 16 maggio 2011 e il 12 ottobre 2016, il primo giudice avrebbe dovuto rilevare l'intervenuta

prescrizione, posto che l'invito a dedurre era stato notificato il 12 marzo 2021.

Pertanto, la sentenza sarebbe erronea in punto di rigetto della relativa eccezione.

- *Error in iudicando. Sull'attribuzione all'Ing. Lozzi della responsabilità per la predisposizione e il pagamento del IV SAL (conto finale): errore e contraddittorietà della motivazione. Difetto di istruttoria, travisamento.* L'appellante sarebbe rimasto del tutto estraneo alla predisposizione del conto finale e al pagamento alla SU.PA. s.r.l. delle due *tranches* ad esso relative. Sarebbe pacifico in atti che l'iniziativa di redigere un quarto SAL a chiusura della contabilità e a transazione dei rapporti con l'appaltatore è stata esclusivamente assunta dal Lorenzoni. Ciò risulterebbe dalle dichiarazioni rese dallo stesso alla Procura regionale in data 25.9.2019 (v. citazione, pag. 20 e sentenza, pag. 41), dalle quali si ricaverebbe che egli non ha mai provveduto a effettuare alcuna azione nei confronti del Lozzi per sollecitarlo all'adempimento dei suoi compiti di direttore dei lavori. In ogni caso, però, lo stesso era stato da tempo estromesso dalla direzione dell'intervento, dato che la realizzazione dell'opera era ancora sospesa per esclusiva responsabilità del Comune, il quale non ne aveva propiziato la ripresa pur dopo l'ottenimento dell'autorizzazione regionale.

- *Error in iudicando. Nel merito, sulla reale consistenza dei lavori contabilizzati dal D.L. nei primi tre SAL: errore della motivazione, difetto di istruttoria. Violazione del principio del contraddittorio.* La relazione dell'appellante, apportati i necessari correttivi alla perizia dell'arch. OMISSIS, dava conto di lavori contabilizzati sino al 3° SAL per € 233.511,48, importo destinato ad aumentare fino ad € 314.728,88 con il conteggio di lavori

non inseriti nella contabilità finale ma nondimeno eseguiti dall'appaltatore. La relazione tecnica dell'appellante, pertanto, avrebbe dimostrato l'insussistenza del danno erariale; ciò nonostante, il primo giudice l'avrebbe del tutto ignorata, mentre avrebbe dovuto prendere atto della diversità di vedute con la perizia OMISSIS e conseguentemente procedere alla nomina di un CTU.

- *Error in iudicando. Sull'attribuzione all'arch. Lorenzoni della responsabilità per la predisposizione e il pagamento del IV SAL (conto finale): errore e contraddittorietà della motivazione. Difetto di istruttoria, travisamento.* Poiché, come già detto, l'iniziativa di redigere un quarto SAL, a sostanziale transazione dei rapporti con l'appaltatore sarebbe stata adottata dal Lorenzoni di concerto con gli Organi politici e rappresentativi dell'ente, sarebbe del tutto erronea la decisione del primo giudice di attribuire quota parte del danno anche al Lozzi.

- *Error in iudicando e procedendo. Sull'assenza dell'elemento soggettivo e – in via subordinata - sul mancato esercizio del potere riduttivo: difetto ed errore della motivazione. Difetto di istruttoria.* Nel comportamento del direttore dei lavori sarebbe del tutto insussistente l'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa sia in termini di dolo che di colpa grave, soprattutto ove si considerino i risparmi assicurati al Comune per la collaborazione prestata in un contesto connotato da gravi difficoltà e stante la mancata iscrizione di riserve negli atti di contabilità. Tali considerazioni avrebbero dovuto condurre ad un ampio esercizio del potere riduttivo, che l'appellante in ogni caso chiede in questa sede qualora se ne dovesse riconoscere la responsabilità.

In conclusione, il Lozzi chiede che, in via principale, sia dichiarata

l'inammissibilità dell'atto di citazione, sia riconosciuta la prescrizione del credito erariale e, nel merito, sia mandato esente da responsabilità per insussistenza del danno e dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa grave; in via subordinata, chiede che si faccia ampio uso del potere riduttivo sul danno che dovesse ritenersi a lui addebitabile.

Hanno, inoltre, proposto appello incidentale sia la Procura regionale per il Lazio che il sig. Lorenzoni Andrea.

La prima ha formulato un unico motivo di gravame, precisamente:

- *Errata quantificazione del danno addebitabile a ciascuno dei condannati dal giudice di prime cure, per avere decurtato, in parti uguali, la quota di addebito proposta e contestata al Mura.* Con riguardo all'importo addebitato al Lozzi e al Lorenzoni, è stata detratta la somma di € 31,063,09, divisa in parti uguali (€ 15.531,54 per ciascuno), corrispondente alla percentuale di addebito (15%) posta a carico del Mura, che però era stato estromesso dal giudizio a causa di un difetto di notifica dell'invito a dedurre, con la conseguente inammissibilità dell'atto di citazione a suo carico. Secondo la Procura regionale, detto calcolo sarebbe erroneo, perché già a monte la citazione aveva stabilito per ciascun convenuto le quote percentuali di riparto del danno contestato. Conseguentemente, una volta venuta meno la posizione del Mura, la relativa porzione di danno sarebbe dovuta restare esclusivamente a suo carico, senza cioè alcun riflesso su quelle attribuite agli altri convenuti.

In conclusione, la Procura regionale chiede che, in riforma della gravata sentenza, sia pronunciata condanna al pagamento della somma di € 72.480,56 più IVA al 10% a carico del direttore dei lavori Marco Lozzi e di € 51.771,82 più IVA al 10% a carico del Responsabile unico del procedimento Andrea

Lorenzoni, oltre rivalutazione e interessi per come richiesto nell'atto di citazione.

Il sig. Lorenzoni ha proposto i seguenti motivi di impugnazione:

- *Error in iudicando. Inammissibilità dell'atto di citazione per nullità ed indeterminatezza dell'oggetto e dei criteri di ripartizione del danno: violazione dell'art. 86, comma 2, lett. c/ del codice di giustizia contabile; errore e difetto della motivazione.* L'appellante sostanzialmente propone lo stesso ordine di argomentazioni svolto in parte qua dal Lozzi, lamentando l'omessa valutazione da parte del primo giudice dell'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione per genericità e indeterminatezza in ordine alle responsabilità di ciascun convenuto e riguardo ai criteri di ripartizione del danno. La Procura regionale avrebbe trattato allo stesso modo posizioni del tutto differenti, come per l'addebito di danno relativo al quarto stato avanzamento lavori, ricondotto in parte al Lozzi e in parte allo stesso Lorenzoni.

- *Error in iudicando. Sul rigetto dell'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria: violazione, falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, della legge n. 20/94 e successive modifiche e integrazioni. Errore, illogicità e contraddittorietà della motivazione.* Considerate le date di pagamento di ogni stato di avanzamento, tutte comprese tra il 16 maggio 2011 e il 12 ottobre 2016 relativo al 4° SAL, il primo giudice avrebbe dovuto rilevare l'intervenuta prescrizione, posto che l'invito a dedurre era stato notificato il 12 marzo 2021. Pertanto, la sentenza sarebbe erronea in punto di rigetto della relativa eccezione.

- *Error in iudicando. Sull'attribuzione all'arch. Lorenzoni della*

responsabilità per la predisposizione e il pagamento del IV SAL (conto finale): errore e contraddittorietà della motivazione. Difetto di istruttoria, travisamento. L'iniziativa di redigere un quarto SAL, a sostanziale transazione dei rapporti con l'appaltatore è stata adottata su incarico degli Organi politici e rappresentativi del Comune, quindi con il loro assenso dopo aver constatato l'irreperibilità del Lozzi e avere preso atto della necessità che fosse proprio il Lorenzoni a dovervisi sostituire. Sarebbe pertanto erronea la decisione del primo giudice di attribuire quota parte del danno relativa al 4° SAL allo stesso Lorenzoni.

- Error in iudicando e procedendo. Sull'assenza dell'elemento soggettivo e – in via subordinata - sul mancato esercizio del potere riduttivo: difetto ed errore della motivazione. Difetto di istruttoria. La sentenza impugnata sarebbe del tutto erronea nella parte in cui ha sostenuto che “l'insieme degli elementi di prova desunti dagli atti di causa avvalorino la tesi attorea secondo cui l'arch. Lorenzoni abbia illegittimamente adottato, in assenza di uno esplicito atto della Giunta comunale che lo autorizzasse a tanto, la decisione di stipulare con la ditta SU.PA. srl la risoluzione consensuale dell'appalto, che ha avuto, nel caso di specie, valore transattivo”. Secondo l'appellante, il primo giudice non avrebbe adeguatamente considerato che dagli atti al suo esame emergevano sufficienti elementi documentali per ritenere che all'iniziativa di procedere in via transattiva il Lorenzoni era stato sostanzialmente autorizzato dai vertici dell'amministrazione, i quali erano perfettamente a conoscenza della vicenda che aveva connotato l'appalto con la ditta SUPA s.r.l.

Conclusivamente l'appellante ha formulato le stesse richieste del Lozzi, sia

per quanto concerne l'inammissibilità dell'atto di citazione e l'eccezione di prescrizione, sia per quanto concerne il merito, con la domanda di proscioglimento da qualsiasi addebito; analoga richiesta ha formulato in via subordinata riguardo all'esercizio del potere riduttivo qualora si dovesse accertare la sua responsabilità.

Con una memoria illustrativa depositata il 9 maggio 2024, l'appellante Lozzi ha sinteticamente ribadito i motivi di gravame e insistito per la riforma della sentenza impugnata nei termini richiesti con l'atto introduttivo.

In udienza, le parti hanno esposto gli scritti in atti, ribadendone le ragioni e chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi precisate.

Considerato in

DIRITTO

I. In via preliminare, ai sensi dell'art. 184, comma 1, c.g.c., gli appelli devono essere riuniti in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

II. Ancora in via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione per indeterminatezza e genericità del suo contenuto.

Come evidenziato in narrativa, entrambi gli appellanti Lorenzoni e Lozzi hanno lamentato la violazione dell'art. 86, comma 2, c.g.c., sul rilievo che l'atto di citazione sarebbe indeterminato in ordine all'oggetto e ai criteri di ripartizione del danno, oltre che erroneo, in quanto a tutti i convenuti sarebbe stata attribuita una quota parte dell'intero danno indipendentemente da una corretta valutazione dell'apporto causale di ciascuno; ciò sarebbe stato particolarmente evidente con riferimento al quarto e ultimo stato di avanzamento lavori coinciso con la contabilità finale dell'intervento, la cui spesa è stata ripartita tra ambedue i deducenti pur essendo stata in citazione

attribuita la redazione del SAL al solo Lorenzoni, che di converso si è visto

imputare una quota del presunto danno relativamente ai precedenti stati di

avanzamento, pur risultando questi ultimi redatti dal solo Lozzi.

La questione non è fondata.

L'art. 86, comma 2, c.g.c. in commento, nell'individuare il contenuto dell'atto

di citazione, risponde alla chiara esigenza di garantire l'instaurazione del

corretto contraddittorio processuale e sostanziale a presidio del diritto di difesa

della parte convenuta sin dal momento della formulazione della domanda.

A tale obiettivo è, pertanto, logicamente finalizzato l'obbligo di far sì che

l'atto introduttivo individui e quantifichi il danno, ovvero indichi i criteri per

la sua quantificazione e descriva le condotte ritenute dannose in relazione ai

soggetti presunti responsabili, con altresì l'indicazione degli elementi di diritto

costituenti le ragioni della domanda.

Con tali puntualizzazioni, il motivo dev'essere quindi respinto ove infatti si

consideri che alle pagine 39 e 40 dell'atto di citazione, segnatamente nei

capoversi contrassegnati dalle lettere a), b), c), d), sono state individuate le

condotte asseritamente causali di ciascun convenuto in relazione ai singoli

stati di avanzamento, mentre a pagina 55 sono state indicate le percentuali di

riparto del danno determinato in complessivi euro 207.087,28.

In disparte, quindi, ogni considerazione, evidentemente attinente al merito,

sulla fondatezza della suddetta quantificazione e sulla ripartizione della stessa

per come delineate nell'atto di citazione, la sentenza deve dunque ritenersi

esente da censure nella parte in cui ha considerato la domanda della Procura

regionale in linea con l'art. 86, comma 2, c.g.c.

III. Con il secondo motivo di gravame, sia il Lozzi che il Lorenzoni hanno

riproposto in appello l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito erariale.

In proposito, prima di ogni altra considerazione, occorre in generale osservare che l'art. 1, co. 2, l. 20/1994 ha infatti previsto che *“Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”*. Sicché, la regola codicistica, alla cui stregua *“la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”*, di cui all'art. 2935 cc, è declinata, nel processo contabile, nella norma su espressa, a mente della quale, fuori dei casi di occultamento doloso del danno, il termine di prescrizione deve essere computato *“dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso”*.

La regola generale (SS.RR. 5/2007/QM e 14/2011/QM) ritiene che il fatto dannoso, integrante il *dies a quo* della prescrizione, non si perfezioni con il comportamento tenuto dal pubblico dipendente in difformità da quello previsto dalle norme, circostanza questa attinente alla condotta, ma, come poc'anzi accennato, con il momento in cui, verificandosi le conseguenze di quella condotta, si realizza l'*eventus damni*, quale effettivo depauperamento del patrimonio pubblico, e si abilita il requirente all'esercizio dell'*actio damni*. La giurisprudenza contabile, non diversamente da quella di legittimità (Cass. SU n. 23763/2011), ritiene che di danno esteriorizzato, percepibile e conoscibile, possa sicuramente opinarsi con riferimento al momento della perdita dell'esborso delle somme non dovute, quale definitiva dell'utilità considerata (Corte dei conti SS.RR. 12/1997, Sez. I 700/2014, 634/2010, Sez. II 296/2007). Anche in sede nomofilattica si è affermato che *“di decorrenza*

della prescrizione possa parlarsi solo nel momento in cui la condotta contra ius abbia prodotto l'evento dannoso avente i caratteri della concretezza e dell'attualità”, id est il pagamento concretante la *deminutio patrimonii* (SS.RR. n. 14/2011/QM). In tal modo, la lesione patrimoniale si esteriorizza divenendo conoscibile dal danneggiato secondo un criterio di ordinaria diligenza (Corte conti SS.RR. n. 2/2003/QM, Sez. I n. 222/2019, Sez. II n. 190/ 2019, Sez.III n.20/2020).

Tale principio, come in precedenza evidenziato, soffre delle eccezioni nelle non infrequenti ipotesi di “*occultamento doloso*” del danno, che impediscono l'esteriorizzazione, la percepibilità e la conoscibilità di esso secondo l'ordinaria diligenza e che richiedono l'esecuzione di accorte attività finalizzate al disvelamento dei fatti e delle loro conseguenze. In tali casi, il legislatore ha voluto affermare la regola dell'esercizio dell'azione e, conseguentemente, della decorrenza della prescrizione dal momento della “*conoscenza effettiva*”, in luogo della “*conoscibilità obiettiva*” (Corte conti, Sez. III, 98/2002, Sez. I, 427/2003, Sez. II, 377 e 498/2017), sussistendo un obiettivo impedimento all'esercizio del diritto da parte del suo titolare (Sez. III 114/2020). L'occultamento doloso, disciplinato all'art. 1, co. 2 l. n 20/1994, presuppone l'esistenza di un'attività consapevole del titolare del rapporto di servizio diretto a occultare il fatto generatore del danno erariale e un elemento obiettivo dato da una situazione che preclude la scoperta del fatto stesso (Sez. III n. 308/2016 e n.334/2017). A tale stregua, la condotta dell'occultamento, generalmente ulteriore, va cautamente differenziata dalla condotta dolosa di danno (quale *prius* quantomeno temporale), in cui il dolo è elemento strutturale dell'illecito contabile, mentre l'attività intenzionale di occultamento

è per sua natura estrinseca all'elemento oggettivo del danno (Sez. III nn. 16 e 62/2020, Sez. II n. 646/2016). Pertanto, è richiesto un comportamento del responsabile, o di un terzo, che, pur potendo comprendere la causazione stessa del fatto dannoso, deve tuttavia includere atti specificatamente volti a prevenire la scoperta di un danno ancora *in fieri*, oppure a nascondere un danno ormai prodotto (Corte conti Sez. I 432/2017, Sez. II n. 314/2020, Sez. III 474/2006), elementi qualificanti che possono essere integrati anche con un comportamento negativo. Di talché, l'occultamento doloso, quale condotta tesa a porre nell'ombra dell'impercettibile il fatto dannoso, può realizzarsi anche con un comportamento semplicemente omissivo avente “*a oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge*” (Cass. 11348/1998, 2030/2010, 30798/2012, Corte conti Sez. I, 124/2004/A) “*serbato maliziosamente su alcune circostanze da chi abbia il dovere di farle conoscere*” (Cass. pen. 41717/2009, 24340/2010).

Nel caso poi la condotta rilevante nel processo contabile costituisca anche reato, concorde giurisprudenza ritiene che il doloso occultamento possa ritenersi *in re ipsa*, integrato dalla condotta penale rilevante; sicché, “*in caso di doloso occultamento del danno avente i caratteri di un reato, la prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa decorre dalla data del rinvio un giudizio in sede penale, a nulla rilevando la mera notizia desunta da indagini non comportanti una conoscenza affidabile dei fatti*” (ex aliis SS.RR. 63/1996, Sez. I 651/ 2009, 64/2008, 498/2015, Sez. II 184/2004 e 65/2020, Sez. III 73/2007, 182/2013 e 43/2020).

Alla stregua di tali coordinate, ritiene il Collegio che il motivo sia meritevole di parziale accoglimento per il Lozzi, non altrettanto per il Lorenzoni, le cui

deduzioni difensive devono essere sul punto integralmente respinte.

III.1 Quanto al Lozzi, osserva il Collegio come dall'atto di citazione emerga con chiarezza che la prospettazione di danno a suo carico ha riguardato la spesa relativa al primo, al terzo e al quarto stato di avanzamento lavori, rispettivamente pagati alla ditta appaltatrice con mandati in data 16 maggio 2011, 21 marzo 2014 e, per ciò che concerne l'ultimo SAL, il 10 marzo 2016 e il 12 ottobre 2016.

Il primo giudice in proposito ha opinato nel senso che la *“condotta di occultamento del D.L. Lozzi è consistita nella omissione dei compiti che gli competevano, il cui corretto esercizio avrebbe ragionevolmente consentito all'ente locale di conoscere da subito il pregiudizio patrimoniale in questione”* (cfr. pag. 37 della sentenza impugnata).

Ebbene, tale modo di vedere ad avviso del Collegio non può considerarsi in linea con le direttrici interpretative sopra enunciate, perché è sin troppo evidente come la mera inosservanza di compiti e/o mansioni rientranti nel profilo professionale ricoperto, se per un verso si presta a costituire il presupposto del comportamento causale, non può però da sola comportare anche l'occultamento doloso del danno, ciò anche nel caso in cui la contestazione verta sulla contabilizzazione di lavori non aderente alla realtà, giacché o l'addebito risulta corroborato, quantomeno a livello di prospettazione, da un *consilium fraudis* intervenuto tra il direttore dei lavori e la figura del responsabile unico del procedimento, ovvero del funzionario che, in rapporto di servizio con l'ente pubblico, sin dai tempi della disciplina quadro in materia di lavori pubblici (legge n. 109/1994 e d.P.R. n. 554/1999) e anche in virtù della normativa recante il codice dei contratti pubblici (d.lgs.

n. 50/2016, art. 31), ha il compito sovrintendere a tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi, assicurando che le stesse siano svolte nell'osservanza delle disposizioni di legge e garantendo il rispetto dei tempi di esecuzione previsti nel contratto e la qualità delle prestazioni; oppure quando tale stato di cose risulti tutt'altro che dimostrato, come nel caso in esame, l'occultamento doloso del danno non può che essere escluso.

Dalla piana lettura dell'atto di citazione emerge che il requirente, dopo aver chiarito che in occasione della liquidazione degli stati di avanzamento la persona del RUT, responsabile dell'Ufficio tecnico, era coincidente con quella del RUP, ha inequivocabilmente evidenziato che anche prima della presentazione della perizia da parte dell'arch. OMISSIS in data 15 marzo 2019, vi erano soggetti a *“conoscenza dei fatti in questione e che quindi avrebbero potuto far emergere il danno”*, ovvero i responsabili del Servizio Tecnico comunale (RUT) e del procedimento (RUP), ma anche i sindaci e gli assessori che si sono susseguiti nel corso dei lavori, i quali, *“dovendo e/o potendo conoscere, in ragione del ruolo ricoperto, o addirittura a conoscenza delle vistose lacune documentali dell'appalto e delle innumerevoli criticità che avevano caratterizzato lo stato dei lavori, del cantiere e dell'appalto in generale che era fermo da sempre, hanno omesso di avviare qualsiasi iniziativa a tutela del Comune, compresa quella minimale di denunciare dette criticità, ed in particolare la vistosa carenza di documentazione contabile che lasciava presagire la commissione di illeciti, favorendo il consolidarsi dei danni e impedendo o rallentando l'esercizio dell'azione di responsabilità”* (cfr. pag. 39 dell'atto di citazione).

Una situazione, quella di cui dà conto il requirente, che se da un lato avrebbe

potuto in linea di principio costituire il presupposto per un'azione di responsabilità in ordine a eventuali conseguenze derivanti dall'omissione dell'obbligo di denuncia di danno previsto dall'art. 52 c.g.c., dall'altro lato mette, però, concretamente in evidenza che la conoscibilità era da ritenersi acquisita rispetto a un occultamento doloso solo apoditticamente prospettato con l'avverbio "*fraudolentemente*" più volte utilizzato, non essendo, infatti, stati evidenziati in citazione artifici volti a impedire o a rendere difficoltoso l'accertamento dello stato dell'opera.

Nessun impedimento, dunque, si frapponeva all'esercizio del diritto di credito sin dalle date in cui si è inopinatamente dato corso ai pagamenti, per cui non può che in definitiva disattendersi l'impostazione seguita dal requirente contabile e avallata dal giudice di prime cure con la gravata sentenza, secondo cui era necessario il disvelamento di un danno dolosamente occultato e che tale disvelamento si è potuto avere grazie alla perizia dell'arch. OMISSIS sulla reale consistenza dei lavori, acquisita il 15 marzo 2019.

Stando così le cose, l'invito a dedurre notificato al Lozzi in data 11 gennaio 2021 quale primo atto interruttivo del decorso prescrizione iniziato il 16 maggio 2011 per il primo Sal e il 21 marzo 2014 per il secondo Sal deve ritenersi intempestivo.

Non altrettanto può dirsi per il 4° Sal, che, come si è detto, risulta esse stato pagato con due mandati di pagamento emessi il 10 marzo 2016 e il 12 ottobre 2016.

Riguardo al Lozzi, pertanto, la prescrizione è maturata con riferimento agli importi relativi al primo e al terzo stato avanzamento lavori, mentre non sussiste per il danno prospettato in relazione al quarto certificato di pagamento

pari a complessivi euro 80.000,00, Iva compresa.

III.2 Quanto al Lorenzoni, in coerenza con l'impostazione sin qui seguita e partendo, quindi, dalla considerazione che allo stesso è stata contestata la parte del danno relativo all'ultimo degli stati di avanzamento in citazione, l'eccezione di prescrizione deve ritenersi infondata, atteso che l'invito a dedurre gli è stato notificato il 10 gennaio 2021, mentre i pagamenti sono stati, come si è visto, effettuati in date non anteriori al quinquennio di legge.

IV. Limitata quindi la *causa petendi* alla sola partita di danno riguardante il 4° e ultimo stato avanzamento lavori, il Collegio ritiene meritevole di accoglimento l'appello del sig. Lozzi, non altrettanto per quanto concerne il gravame del Lorenzoni.

Come in precedenza accennato, l'organo requirente ha contestato il danno a entrambi i convenuti sul rilievo che il Lozzi, in quanto direttore dei lavori, *“sottraendosi ai doveri connessi al suo incarico”*, avrebbe *“omesso ogni tipo di intervento, nonostante le numerose sollecitazioni e richieste provenienti dagli organi comunali e dallo stesso RUP”*, mentre il Lorenzoni, nella veste di RUP, avrebbe *“fraudolentemente attestato, contabilizzato e liquidato lavori platealmente non eseguiti, sulla scorta di una risoluzione contrattuale dal contenuto non veritiero e illegittimamente sottoscritta, senza la preventiva autorizzazione e approvazione della Giunta Comunale”* (cfr. pag. 41 della citazione).

Ora, se è vero che, come in precedenza osservato sulla base delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, il responsabile unico del procedimento è da ritenersi di primaria e preponderante importanza nel quadro delle figure, prima tra tutte quella del direttore dei lavori siccome obbligato ad

operare anche nel rispetto delle direttive impartitegli dal Rup, va da sé che il fatto di avere favorito e accolto il perfezionamento di una risoluzione consensuale con l'impresa appaltatrice dei lavori, giungendo addirittura alla redazione della contabilità finale sugli stessi - elaborato tecnico/contabile di esclusiva competenza del direttore dei lavori - previa emissione del certificato di pagamento n. 4 per lavori non eseguiti, come incontestabilmente risulta sia dalla perizia tecnica dell'arch. OMISSIS, sia da quella sottoscritta il 7 ottobre 2020 dagli ufficiali di Geniodife su incarico della Procura regionale, addirittura nella più totale assenza di riserve da parte della stazione appaltatrice che potessero preludere a un contenzioso, non può che ritenersi espressivo di una condotta palesemente contraria ai suoi doveri d'ufficio nei termini poc'anzi descritti, condotta che, pertanto, deve ritenersi connotata dal dolo contrattuale, giacché posta in essere con l'evidente consapevolezza di compiere atti non rientranti tra i compiti propri del ruolo ricoperto.

Né si potrebbe diversamente ritenere per il fatto che il Lozzi si fosse sottratto alle sue incombenze, non aderendo cioè agli inviti e alle sollecitazioni che gli venivano rivolte dalla stazione appaltante e dallo stesso Lorenzoni al fine di acquisire da lui elementi di conoscenza necessari per la contabilizzazione finale dell'intervento.

Ritiene infatti il Collegio che proprio in considerazione dei mancati riscontri da parte del direttore dei lavori e, dunque, nella consapevolezza di assumere su di sé ogni conseguenza dell'iniziativa che stava per avviare, il Lorenzoni si sarebbe dovuto conseguentemente astenere da una condotta palesemente dannosa.

La riconducibilità sul piano causale del danno relativo al 4 Sal al solo

responsabile unico del procedimento Lorenzoni porta inevitabilmente ad escludere qualsiasi coinvolgimento del Lozzi, che se anche autore di una condotta tutt'altro che commendevole, non può solo perciò ritenersi imputabile di una spesa dannosa che è invece derivata dall'esclusiva iniziativa del Lorenzoni.

V. Infine, quanto all'appello incidentale della Procura regionale riguardante, come descritto in narrativa, l'erronea quantificazione del danno addebitato per via della detrazione operata in sentenza della quota parte che avrebbe dovuto gravare sul Rup Mura per euro 15.531,54, poiché tale quota riguardava la parte del danno relativa al terzo Sal di cui è stata accertata la prescrizione in favore del Lozzi, il motivo non può che ritenersi conseguentemente assorbito.

Riguardo al Lorenzoni, avendo sopra appurato la responsabilità per il danno relativo al 4° Sal, la detrazione operata dal primo giudice, nel suddetto importo, di euro 15.531,54 deve ritenersi erronea; pertanto, l'appello incidentale della Procura regionale deve ritenersi *in parte qua* fondato.

Il danno che va conseguentemente ascritto al Lorenzoni riguardo al solo 4° Sal deve essere comunque quantificato in misura non superiore alla percentuale domandata dal Procuratore regionale, che per tale ultimo atto di contabilità dei lavori era stata determinata nella misura del 25%, quindi pari ad euro 20.000,00.

Conclusivamente, l'appello del Lozzi deve essere integralmente accolto, il gravame incidentale della Procura regionale accolto solo in parte, mentre deve essere respinto l'appello del Lorenzoni, con spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza, ex art. 31, comma 1, c.g.c., nei termini di seguito statuiti.

	SENT. 173/2024	23	
		P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello,		
	definitivamente pronunciando, riuniti gli appelli in epigrafe:		
	a) accoglie l'appello del sig. Lozzi Marco, di conseguenza prosciolto da		
	ogni addebito, al quale riconosce a titolo di rifusione per le spese di		
	lite l'importo di euro 1.500,00.		
	b) Accoglie parzialmente l'appello incidentale della Procura regionale		
	nei termini di cui in motivazione.		
	c) Respinge l'appello incidentale del sig. Lorenzoni Andrea e, per		
	l'effetto, lo condanna al pagamento in favore del Comune di Bellegra		
	dell'importo di euro 20.000,00, oltre a rivalutazione dalle date del 10		
	marzo 2016 e del 12 ottobre 2016, e interessi dalla pubblicazione della		
	presente sentenza sino al soddisfo.		
	d) Condanna il sig. Lorenzoni Andrea al pagamento delle spese		
	riguardanti il presente grado di giudizio, che sino alla pubblicazione		
	della presente sentenza liquida in euro 208,00		
	(DUECENTOOTTO/00).		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2024.		
	L'Estensore	Il Presidente	
	Domenico Guzzi	Rita Loreto	
	f.to digitalmente	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 10 LUGLIO 2024		
	Il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		

SENT. 173/2024

24

f.to digitalmente

[illegible]